



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 30.09.2020

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 17.45 nella sala delle adunanze dell'edificio comunale "Andrea Milano",

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco, prot. n. 11701 in data 25.09.2020, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - VESPOLI GIUSEPPE	Presente
2 - DE LUCIA MICHELE	Presente	9 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Presente
5 - CASOLA RAFFAELE MARCO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Presente
6 - ATTANASIO STEFANO	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Presente
7- MILANO GIUSEPPE	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 13 (tredici)**
- **Assenti: 0 (zero)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente agli allegati A, B e C;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

VISTA la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

DATO ATTO che occorre procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;

CONSIDERATO che le predette modifiche risultano necessarie, tra l'altro, per adeguare gli articoli e i commi del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti di seguito riportati alle norme di legge affianco indicate:

Articolo, comma/i del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti	Norma/e di legge
Articolo 1, comma 1	Articolo 1, commi 738 e 780 della legge 27.12.2019, n. 160 (abrogazione, a decorrere dal primo gennaio 2020, del comma 639 e dei commi successivi dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n.147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI)
Articolo 13, comma 8	Articolo 15- <i>bis</i> , comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58 (sostituzione del comma 15, dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 concernente le modalità di invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, a decorrere dall'anno di imposta 2020, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360)
Articolo 16, comma 4	Articolo 1, comma 816 della legge 27.12.2019, n. 160 (istituzione, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione, tra l'altro, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)



Articolo 18, comma 4	Articolo 1, comma 780 della legge 27.12.2019, n. 160 (abrogazione, tra l'altro, dell'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e, quindi, dell'articolo 9-bis, comma 1 del decreto-legge 28.03.2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80)
Articolo 22, commi 1 e 4	Articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58 (inserimento, nell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, del comma 15-ter prevedendo, tra l'altro, che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno precedente a quello di riferimento, mentre i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno)
Articolo 23, commi 1, 4, 5 e 6	Articolo 1, commi da 784 a 815 della legge 27.12.2019, n. 160 (riforma della riscossione locale compresa quella coattiva)

DATO ATTO, altresì, che si è provveduto:

- all'inserimento, nell'articolo 19 del regolamento comunale, del comma 5 avente il seguente testo: *"Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27.12.2013, n. 147, il Consiglio Comunale può riconoscere, per l'anno 2020, alle tipologie di attività di utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano state costrette, nel medesimo anno, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura massima del 25%. Nella deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sono determinate le categorie di attività di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione con specifica della relativa percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa"*;
- all'inserimento, nell'articolo 22 del regolamento comunale, del comma 6 avente il seguente testo: *"Per l'anno 2020, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.06.2020 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2020" pubblicata, in data 22.07.2020, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni"*;
- alla rettifica del comma 8 dell'articolo 23 del regolamento comunale, adeguando il limite di importo al di sopra del quale si procede ai rimborsi del tributo a quello previsto dal comma 7 per l'emissione degli avvisi di accertamento;
- alla rettifica, in esecuzione dell'articolo 58-quinquies del decreto-legge 26.10.2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.2019, n. 157 dell'allegato B (Categorie tariffarie utenze non domestiche), del regolamento comunale accorpando gli studi professionali, finora abbinati agli uffici ed agenzie, nella categoria tariffaria n. 9 che assume la seguente descrizione: *Banche, istituti di credito e studi professionali*;



DATO ATTO che risulta allegato alla presente deliberazione, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle*

finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77 con il quale, tra l'altro, è stato previsto, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e all'articolo 1, commi 762 e 767 della legge 27.12.2019, n. 160 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77 nel quale è previsto l'ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-



legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Umberto Del Prete reso, con verbale n. 16 del 22.09.2020 (prot. n. 11631 del 23.09.2020), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato C*);

UDITA la discussione che qui sinteticamente si riporta:

Il Sindaco – Presidente provvede ad illustrare la proposta di deliberazione; la Capogruppo di Minoranza in pectore, Consigliera Gabriella Guida, osserva che questa occasione avrebbe potuto rappresentare un'opportunità per ripensare il Regolamento, prevedendo, tra l'altro, la distribuzione di buste di raccolta dei rifiuti dotate di codice a barra e introducendo, in questo modo, il sistema della tariffa corrispettiva come previsto nelle Linee Programmatiche; il Sindaco risponde che l'introduzione del sistema della tariffa corrispettiva presuppone tutta una serie di attività propedeutiche per rendere pienamente operativo il sistema stesso ma si tratta sicuramente di un suggerimento utile;

ESAURITA la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 13 (tredici)

Assenti: 0 (zero)

Votanti: n. 13 (tredici)

Voti favorevoli: n. 9 (nove)

Voti contrari: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;
3. di approvare, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);
4. di dare atto che le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti di cui al precedente punto 2., in esecuzione dell'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, hanno effetto dal primo gennaio 2020;
5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 13 (tredici)

Assenti: 0 (zero)

Votanti: n. 13 (tredici)

Voti favorevoli: n. 9 (nove)

Voti contrari: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

VISTA la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

DATO ATTO che occorre procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;

CONSIDERATO che le predette modifiche risultano necessarie, tra l'altro, per adeguare gli articoli e i commi del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti di seguito riportati alle norme di legge affianco indicate:

Articolo, comma/i del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti	Norma/e di legge
Articolo 1, comma 1	Articolo 1, commi 738 e 780 della legge 27.12.2019, n. 160 (abrogazione, a decorrere dal primo gennaio 2020, del comma 639 e dei commi successivi dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n.147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI)
Articolo 13, comma 8	Articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58 (sostituzione del comma 15, dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 concernente le modalità di invio al Ministero

	dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, a decorrere dall'anno di imposta 2020, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360)
Articolo 16, comma 4	Articolo 1, comma 816 della legge 27.12.2019, n. 160 (istituzione, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione, tra l'altro, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Articolo 18, comma 4	Articolo 1, comma 780 della legge 27.12.2019, n. 160 (abrogazione, tra l'altro, dell'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e, quindi, dell'articolo 9-bis, comma 1 del decreto-legge 28.03.2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80)
Articolo 22, commi 1 e 4	Articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58 (inserimento, nell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, del comma 15-ter prevedendo, tra l'altro, che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno precedente a quello di riferimento, mentre i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno)
Articolo 23, commi 1, 4, 5 e 6	Articolo 1, commi da 784 a 815 della legge 27.12.2019, n. 160 (riforma della riscossione locale compresa quella coattiva)



DATO ATTO, altresì, che si è provveduto:

- all'inserimento, nell'articolo 19 del regolamento comunale, del comma 5 avente il seguente testo: *"Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27.12.2013, n. 147, il Consiglio Comunale può riconoscere, per l'anno 2020, alle tipologie di attività di utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano state costrette, nel medesimo anno, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura massima del 25%. Nella deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sono determinate le categorie di attività di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione con specifica della relativa percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa"*;
- all'inserimento, nell'articolo 22 del regolamento comunale, del comma 6 avente il seguente testo: *"Per l'anno 2020, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.06.2020 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2020" pubblicata, in data 22.07.2020, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni"*;
- alla rettifica del comma 8 dell'articolo 23 del regolamento comunale, adeguando il limite di importo al di sopra del quale si procede ai rimborsi del tributo a quello previsto dal comma 7 per l'emissione degli avvisi di accertamento;

- alla rettifica, in esecuzione dell'articolo 58-*quinquies* del decreto-legge 26.10.2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.2019, n. 157 dell'allegato B (Categorie tariffarie utenze non domestiche), del regolamento comunale accorpando gli studi professionali, finora abbinati agli uffici ed agenzie, nella categoria tariffaria n. 9 che assume la seguente descrizione: *Banche, istituti di credito e studi professionali*;

DATO ATTO che risulta allegato alla presente deliberazione, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-*bis*, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 15-*ter* del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-*bis*, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-*bis* del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77 con il quale, tra l'altro, è stato previsto, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-*ter* del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e

all'articolo 1, commi 762 e 767 della legge 27.12.2019, n. 160 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77 nel quale è previsto l'ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Umberto Del Prete reso, con verbale n. 16 del 22.09.2020 (prot. n. 11631 del 23.09.2020), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato C*);

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, riportate nel testo del regolamento allegato



(Allegato A) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;

3. di approvare, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (Allegato B);
4. di dare atto che le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti di cui al precedente punto 2., in esecuzione dell'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, hanno effetto dal primo gennaio 2020;
5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

il 25 SET 2020




Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

il 15 settembre 2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dot. Gianpiero Cicalese







COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI**



*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019*

*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020
(le parti aggiunte dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 sono espone in neretto e le parti eliminate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 sono espone sottolineate e tra parentesi)*

INDICE

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	DESTINAZIONE DELLA TASSA
3	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
4	RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
5	SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
6	SOGGETTO ATTIVO
7	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
8	SOGGETTI PASSIVI
9	LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TASSA
10	ESCLUSIONI DALLA TASSA
11	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
12	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
13	TARIFFE
14	CATEGORIE DI UTENZA
15	SCUOLE STATALI
16	TASSA GIORNALIERA
17	TRIBUTO PROVINCIALE
18	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
19	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
20	CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI
21	DICHIARAZIONE TARI
22	RISCOSSIONE
23	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI, COMPENSAZIONI E VERSAMENTI
24	SANZIONI
25	FUNZIONARIO RESPONSABILE
26	CONTENZIOSO
27	ENTRATA IN VIGORE - NORME FINALI



ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Positano (dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, per quanto concerne la componente relativa alla) della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei comuni, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dall'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27.12.2013, n. 147.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

ARTICOLO 2 DESTINAZIONE DELLA TASSA

1. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento.

ARTICOLO 3 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;



- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ARTICOLO 4 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A del presente regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. Per l'assimilazione non è previsto alcun limite quantitativo.

2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

ARTICOLO 5 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del presente articolo, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono



pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 03.05.2000 e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30.05.2008, n. 117.

ARTICOLO 6 SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili assoggettabili alla tassa la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 7 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e, comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche, la detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza, altresì, con il rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o con la dichiarazione o comunicazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.



4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

ARTICOLO 8 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ARTICOLO 9 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TASSA

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, a qualsiasi uso adibiti, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 10, comma 1;
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 27.12.2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal primo gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 27.12.2013, n. 147.



3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 21, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.
5. Per le unità immobiliari assoggettabili alla TARI in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
6. La superficie dei locali e delle aree scoperte soggette alla TARI è espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
7. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998, n. 138.

ARTICOLO 10 ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva.
2. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo,:
 - a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - d) locali e relative pertinenze destinati all'esercizio della religione e del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
 - e) locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
 - f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, gas ed energia elettrica) e non arredati.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere



direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani o sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152.

5. Non sono, in particolare, soggette alla TARI:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

6. Per le utenze non domestiche, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici non assoggettabili alla TARI ove si formano i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani o sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati, la superficie imponibile è calcolata in modo forfettario, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:


- a) lavanderie: 20%;
- b) officine meccaniche, elettrauti: 20%;
- c) studi dentistici e laboratori odontotecnici: 20%;
- d) laboratori di analisi: 20%;
- e) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 30%;
- f) falegnamerie: 25%;

7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) dichiarare, contestualmente alla dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codici CER;

b) comunicare, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.



ARTICOLO 11
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nelle seguenti misure, previa attestazione del responsabile del servizio ecologia, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:

- a) in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 2.000 metri;
- b) in misura pari al 35% della tariffa per distanze superiori a 2.000 metri.

Nel calcolo delle distanze vanno esclusi i percorsi in proprietà privata.

2. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ARTICOLO 12
PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'utenza si considera cessata alla data di presentazione della dichiarazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini previsti per la sua presentazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

ARTICOLO 13
TARIFFE

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

3. La tariffa è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

4. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

5. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

b) per la quota variabile, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

6. I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe, di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 652, terzo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 al fine di semplificarne l'individuazione.

7. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147 approvato(, con la medesima deliberazione,) dallo stesso Consiglio Comunale **tenendo conto delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)**. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

(8. Le deliberazioni di approvazione delle tariffe TARI sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214.)

8. Le deliberazioni di approvazione delle tariffe TARI sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

9. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati individuati dal piano finanziario in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158, compresi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13.01.2003, n. 36, nonché i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.

10. I costi complessivi da coprire attraverso le tariffe della TARI sono ripartiti, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la loro partecipazione al gettito del tributo dell'anno precedente, nel superiore interesse di non aumentare il carico tributario delle utenze domestiche.

11. Nella ripartizione dei costi complessivi di cui al precedente comma è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 658 della legge 27.12.2013, n. 147, riconoscendo a tali utenze, nella deliberazione di approvazione delle tariffe TARI dell'anno n , una riduzione della loro percentuale di partecipazione ai costi complessivi pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata realizzatasi nell'anno $n-1$ rispetto all'anno $n-2$, con un massimo di un punto percentuale.

ARTICOLO 14 CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, la suddivisione delle utenze fra domestiche e non domestiche, intendendosi:

- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) utenze domestiche residenti che sono quelle condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Positano e che hanno stabilito nell'abitazione la propria residenza anagrafica. Per tali utenze il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune di Positano al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute nella composizione del nucleo familiare avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;
- b) altre utenze domestiche come quelle condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Positano ma che non hanno stabilito nell'abitazione la propria residenza anagrafica, quelle condotte da persone fisiche non residenti nel Comune di Positano, gli alloggi a disposizione di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE), le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non rientrano nelle utenze non domestiche. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, calcolando gli occupanti, sulla base della superficie dell'utenza, nel seguente modo:

Superficie utenza in mq.	N. occupanti
Da 1 a 50 mq.	1
Da 51 a 100 mq.	2
Da 101 a 150 mq.	3
Da 151 a 200 mq.	4
Da 201 a 250 mq.	5
Superiore a 250 mq.	6

3. La classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti è riportata nell'allegato B del presente regolamento.

4. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e tenuto conto della specificità della realtà comunale e delle categorie in uso nel Comune di



Positano con il previgente prelievo TARSU che hanno portato all'integrazione di alcune categorie con altre attività e alla creazione, rispetto al D.P.R. n. 158/1999, di un'ulteriore categoria avente ad oggetto le attività di Bed & breakfast e Agriturismo contraddistinta, per la minore potenzialità di produzione di rifiuti, da coefficienti di potenziale produzione (kc e kd) ridotti del 40% rispetto a quelli stabiliti per la categoria degli alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze.

5. Le categorie di attività per le utenze non domestiche sono individuate nell'allegato B del presente regolamento.

6. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie individuate nell'allegato B del presente regolamento viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

7. Le attività non comprese in una specifica categoria dell'allegato B del presente regolamento sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

ARTICOLO 15 SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31.12.2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, determinato in misura pari al contributo a carico del MIUR, è sottratto dai costi generali di gestione del piano finanziario che devono essere coperti con la tassa sui rifiuti.

ARTICOLO 16 TASSA GIORNALIERA


1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della TARI.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per (l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27.12.2019, n. 160, a partire dalla data di entrata in vigore (della stessa) dello stesso.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le




disposizioni relative alla TARI annuale.

ARTICOLO 17 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

ARTICOLO 18 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 
1. Alle utenze domestiche residenti di cui al precedente articolo 14, comma 2, lett. a) che procedano, con l'utilizzo di apposita compostiera fornita in comodato gratuito dal Comune, al compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto per attività agricole, di giardinaggio e di orticoltura, si applica una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa.
 2. I soggetti interessati a beneficiare della riduzione di cui al precedente comma 1 devono presentare, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione, apposita istanza. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando continuano le condizioni che hanno originato l'istanza. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.
 3. Usufruiscono della riduzione di cui al precedente comma 1 i beneficiari della riduzione sulla TARSU per il compostaggio domestico così come disciplinata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16.02.2009.
 - (4. Sull'unità immobiliare di cui all'articolo 9-bis, comma 1 del decreto-legge 28.03.2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80 la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.)
 4. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 9-bis, comma 2 del decreto-legge 28.03.2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ARTICOLO 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto, nella determinazione della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 27.12.2013, n. 147, ad una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite

soggetti autorizzati.

2. In assenza di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la concreta applicazione del disposto previsto dal precedente comma 1 è attuata mediante il riconoscimento di una riduzione percentuale della quota variabile della tariffa proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviata al riciclo nel corso dell'anno solare, così come risultante dalla documentazione prodotta, e la quantità totale di rifiuti prodotti dall'utente nel corso del medesimo anno, considerando come quantità totale di rifiuti prodotti, il risultato della moltiplicazione tra la superficie totale assoggettata alla tassa e il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente applicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione percentuale della quota variabile della tariffa così determinata non può, in ogni caso, essere superiore al 20%.

3. La misura della riduzione percentuale della quota variabile della tariffa verrà determinata sulla base delle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani effettivamente avviati al riciclo secondo le modalità di seguito indicate:

Percentuale di rifiuti speciali assimilati agli urbani effettivamente avviati al riciclo	Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa
fino al 10%	nessuna riduzione
dal 10% al 50%	15%
Oltre il 50%	20%

4. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, mediante apposita istanza, corredata da specifica documentazione, rilasciata dall'impresa abilitata al recupero, attestante quantità e qualità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione con quanto dovuto per l'anno successivo.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27.12.2013, n. 147, il Consiglio Comunale può riconoscere, per l'anno 2020, alle tipologie di attività di utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano state costrette, nel medesimo anno, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura massima del 25%. Nella deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sono determinate le categorie di attività di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione con specifica della relativa percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa.

ARTICOLO 20 CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni ottenibili sia per le utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% della tassa dovuta.

ARTICOLO 21 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso,

dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:

- a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata, o direttamente all'ufficio protocollo del Comune, o a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo fax o per via telematica tramite posta elettronica certificata, allegando fotocopia del documento di identità. La dichiarazione si intende effettuata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio a mezzo posta tramite raccomandata a.r. e alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o per via telematica.

5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

6. Non occorre la dichiarazione nel caso delle concessioni per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche e nel caso delle concessioni demaniali marittime per la categoria degli stabilimenti balneari in quanto il Comune provvede direttamente alla liquidazione della TARI sulla base dei dati in esse contenuti.

7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

ARTICOLO 22 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale (suddividendo l'ammontare complessivo). **La TARI per l'anno di riferimento è pagata al Comune** in quattro rate aventi le seguenti scadenze:

- a) rata 1: 16 giugno;
- b) rata 2: 16 luglio;
- c) rata 3: 16 agosto;
- d) rata 4: 16 (novembre,) dicembre.

(con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.)

2. La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 inviati ai contribuenti unitamente agli avvisi di pagamento di cui al precedente comma.



3. Non si dà luogo all'emissione dell'avviso di pagamento quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente per la TARI dell'anno risulti pari o inferiore a euro 10,00.

4. (Qualora, grazie al differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI non sia stata adottata entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.) In applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno precedente a quello di riferimento, mentre i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Pertanto, il tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno di riferimento viene determinato in misura pari ai 3/4 della TARI dovuta per l'anno precedente, ovvero, nel caso in cui l'occupazione, detenzione o il possesso siano iniziati nell'anno di riferimento, in misura pari ai 3/4 del tributo dovuto per il medesimo anno determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno precedente. Il versamento dell'acconto TARI, pari al tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate, dovrà essere effettuato mediante tre modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241, aventi scadenza 16 giugno, 16 luglio e 16 agosto, spediti unitamente agli avvisi di pagamento dell'acconto. Il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime tre rate di acconto in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.

Il versamento dell'ultima rata della tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento dovrà essere effettuato, entro il 16 (novembre) dicembre, mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 spedito, una volta approvate dal Consiglio Comunale le tariffe TARI relative all'anno di riferimento, unitamente agli avvisi di pagamento del saldo e nei quali il saldo dovuto, a titolo di TARI, per l'anno di riferimento viene determinato sottraendo, dall'importo complessivo della tassa sui rifiuti e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, dovuto per l'intero anno di riferimento, l'acconto di cui agli avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate.

5. Per l'anno 2014, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.05.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Determinazione delle rate con relative scadenze e delle modalità di versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2014." pubblicata, in data 12.06.2014, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni.

6. Per l'anno 2020, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.06.2020 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2020" pubblicata, in data 22.07.2020, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni.

ARTICOLO 23
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI,
INTERESSI, COMPENSAZIONI E VERSAMENTI

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Al contribuente che non versi, alle scadenze riportate nel precedente articolo 22, comma 1, le somme indicate (nell'avviso) negli avvisi di pagamento è notificato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato parzialmente effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato, avviso di accertamento in rettifica per parziale versamento o avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro (sessanta giorni dalla ricezione) il termine di proposizione del ricorso, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per parziale o omesso versamento di cui al successivo articolo 24, comma 5, primo periodo, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva (con aggravio delle spese di riscossione.) con le modalità previste dall'articolo 6 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.
- (5. Le somme accertate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.
6. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.)
7. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni amministrative, interessi e rimborso spese, risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
8. Non sono eseguiti rimborsi della TARI per importi (pari o inferiori alla soglia fissata dal precedente articolo 22, comma 3.), al netto degli interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, pari o inferiori alla soglia fissata dal precedente comma 7.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 si applicano anche alla TARI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

ARTICOLO 24 SANZIONI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 23, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.
4. Le sanzioni riportate nei precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalle dichiarazioni e/o dagli accertamenti, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Si applica, per la TARI, la disciplina di cui al decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

ARTICOLO 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 26 CONTENZIOSO

(1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.)

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

ARTICOLO 27
ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2014 e si applica dall'anno di imposta 2014. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15.07.2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23.12.1978, n. 833:



- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



ALLEGATO B**Categorie tariffarie utenze domestiche**

Codice	N. occupanti	Descrizione
1	1	Utenza domestica – un occupante
2	2	Utenza domestica – due occupanti
3	3	Utenza domestica – tre occupanti
4	4	Utenza domestica – quattro occupanti
5	5	Utenza domestica – cinque occupanti
6	6 o più	Utenza domestica – sei occupanti


Categorie tariffarie utenze non domestiche

Codice	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie (<u>studi professionali</u>)
9	Banche (<u>ed</u>), istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari



Categorie tariffarie utenze non domestiche	Descrizione
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96







COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI**



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020

(TESTO COORDINATO)

INDICE

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	DESTINAZIONE DELLA TASSA
3	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
4	RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
5	SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
6	SOGGETTO ATTIVO
7	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
8	SOGGETTI PASSIVI
9	LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TASSA
10	ESCLUSIONI DALLA TASSA
11	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
12	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
13	TARIFFE
14	CATEGORIE DI UTENZA
15	SCUOLE STATALI
16	TASSA GIORNALIERA
17	TRIBUTO PROVINCIALE
18	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
19	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
20	CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI
21	DICHIARAZIONE TARI
22	RISCOSSIONE
23	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI, COMPENSAZIONI E VERSAMENTI
24	SANZIONI
25	FUNZIONARIO RESPONSABILE
26	CONTENZIOSO
27	ENTRATA IN VIGORE - NORME FINALI



ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Positano della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei comuni, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dall'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27.12.2013, n. 147.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

ARTICOLO 2 DESTINAZIONE DELLA TASSA

1. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento.

ARTICOLO 3 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;



- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ARTICOLO 4 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A del presente regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. Per l'assimilazione non è previsto alcun limite quantitativo.

2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

ARTICOLO 5 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del presente articolo, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 03.05.2000 e successive modificazioni.



2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30.05.2008, n. 117.

ARTICOLO 6 SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili assoggettabili alla tassa la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 7 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobili o macchinari e finché queste condizioni permangono e, comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche, la detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza, altresì, con il rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o con la dichiarazione o comunicazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

ARTICOLO 8 SOGGETTI PASSIVI

- 1.** La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2.** In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 3.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4.** Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 5.** L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ARTICOLO 9 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TASSA

- 1.** Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, a qualsiasi uso adibiti, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 10, comma 1;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- 2.** Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 27.12.2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal primo gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 27.12.2013, n. 147.
- 3.** Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
- 4.** Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile

dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 21, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

5. Per le unità immobiliari assoggettabili alla TARI in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

6. La superficie dei locali e delle aree scoperte soggette alla TARI è espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

7. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998, n. 138.

ARTICOLO 10 ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva.

2. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo,:

- a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- d) locali e relative pertinenze destinati all'esercizio della religione e del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
- e) locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, gas ed energia elettrica) e non arredati.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani o sostanze, comunque, non conferibili



al pubblico servizio, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152.

5. Non sono, in particolare, soggette alla TARI:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

6. Per le utenze non domestiche, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici non assoggettabili alla TARI ove si formano i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani o sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati, la superficie imponibile è calcolata in modo forfettario, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

- a) lavanderie: 20%;
- b) officine meccaniche, elettrauti: 20%;
- c) studi dentistici e laboratori odontotecnici: 20%;
- d) laboratori di analisi: 20%;
- e) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 30%;
- f) falegnamerie: 25%;

7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) dichiarare, contestualmente alla dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codici CER;

b) comunicare, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.



ARTICOLO 11
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nelle seguenti misure, previa attestazione del responsabile del servizio ecologia, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:

- a) in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 2.000 metri;
- b) in misura pari al 35% della tariffa per distanze superiori a 2.000 metri.

Nel calcolo delle distanze vanno esclusi i percorsi in proprietà privata.

2. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ARTICOLO 12
PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'utenza si considera cessata alla data di presentazione della dichiarazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini previsti per la sua presentazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

ARTICOLO 13
TARIFFE

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

3. La tariffa è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

4. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie



parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

5. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

b) per la quota variabile, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

6. I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe, di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 652, terzo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 al fine di semplificarne l'individuazione.

7. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147 approvato dallo stesso Consiglio Comunale tenendo conto delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

8. Le deliberazioni di approvazione delle tariffe TARI sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

9. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati individuati dal piano finanziario in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158, compresi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13.01.2003, n. 36, nonché i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.

10. I costi complessivi da coprire attraverso le tariffe della TARI sono ripartiti, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la loro partecipazione al gettito del tributo dell'anno precedente, nel superiore interesse di non aumentare il carico tributario delle utenze domestiche.

11. Nella ripartizione dei costi complessivi di cui al precedente comma è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 658 della legge 27.12.2013, n. 147, riconoscendo a tali utenze, nella deliberazione di approvazione delle tariffe TARI dell'anno n , una riduzione della loro percentuale di partecipazione ai costi complessivi pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata realizzatasi nell'anno $n-1$ rispetto all'anno $n-2$, con un massimo di un punto percentuale.



ARTICOLO 14 CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, la suddivisione delle utenze fra domestiche e non domestiche, intendendosi:

- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) utenze domestiche residenti che sono quelle condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Positano e che hanno stabilito nell'abitazione la propria residenza anagrafica. Per tali utenze il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune di Positano al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute nella composizione del nucleo familiare avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;
- b) altre utenze domestiche come quelle condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Positano ma che non hanno stabilito nell'abitazione la propria residenza anagrafica, quelle condotte da persone fisiche non residenti nel Comune di Positano, gli alloggi a disposizione di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE), le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non rientrano nelle utenze non domestiche. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, calcolando gli occupanti, sulla base della superficie dell'utenza, nel seguente modo:

Superficie utenza in mq.	N. occupanti
Da 1 a 50 mq.	1
Da 51 a 100 mq.	2
Da 101 a 150 mq.	3
Da 151 a 200 mq.	4
Da 201 a 250 mq.	5
Superiore a 250 mq.	6

3. La classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti è riportata nell'allegato B del presente regolamento.

4. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e tenuto conto della specificità della realtà comunale e delle categorie in uso nel Comune di

Positano con il previgente prelievo TARSU che hanno portato all'integrazione di alcune categorie con altre attività e alla creazione, rispetto al D.P.R. n. 158/1999, di un'ulteriore categoria avente ad oggetto le attività di Bed & breakfast e Agriturismo contraddistinta, per la minore potenzialità di produzione di rifiuti, da coefficienti di potenziale produzione (kc e kd) ridotti del 40% rispetto a quelli stabiliti per la categoria degli alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze.

5. Le categorie di attività per le utenze non domestiche sono individuate nell'allegato B del presente regolamento.

6. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie individuate nell'allegato B del presente regolamento viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

7. Le attività non comprese in una specifica categoria dell'allegato B del presente regolamento sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

ARTICOLO 15 SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinata dall'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31.12.2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, determinato in misura pari al contributo a carico del MIUR, è sottratto dai costi generali di gestione del piano finanziario che devono essere coperti con la tassa sui rifiuti.

ARTICOLO 16 TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della TARI.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27.12.2019, n. 160, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.



ARTICOLO 17 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

ARTICOLO 18 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche residenti di cui al precedente articolo 14, comma 2, lett. a) che procedano, con l'utilizzo di apposita compostiera fornita in comodato gratuito dal Comune, al compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto per attività agricole, di giardinaggio e di orticoltura, si applica una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa.
2. I soggetti interessati a beneficiare della riduzione di cui al precedente comma 1 devono presentare, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione, apposita istanza. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando continuano le condizioni che hanno originato l'istanza. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.
3. Usufruiscono della riduzione di cui al precedente comma 1 i beneficiari della riduzione sulla TARSU per il compostaggio domestico così come disciplinata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16.02.2009.
4. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 9-bis, comma 2 del decreto-legge 28.03.2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ARTICOLO 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto, nella determinazione della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 27.12.2013, n. 147, ad una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. In assenza di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la concreta applicazione del disposto previsto dal precedente comma 1 è attuata mediante il riconoscimento di una riduzione percentuale della quota variabile della tariffa proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviata al riciclo

nel corso dell'anno solare, così come risultante dalla documentazione prodotta, e la quantità totale di rifiuti prodotti dall'utente nel corso del medesimo anno, considerando come quantità totale di rifiuti prodotti, il risultato della moltiplicazione tra la superficie totale assoggettata alla tassa e il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente applicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione percentuale della quota variabile della tariffa così determinata non può, in ogni caso, essere superiore al 20%.

3. La misura della riduzione percentuale della quota variabile della tariffa verrà determinata sulla base delle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani effettivamente avviati al riciclo secondo le modalità di seguito indicate:

Percentuale di rifiuti speciali assimilati agli urbani effettivamente avviati al riciclo	Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa
fino al 10%	nessuna riduzione
dal 10% al 50%	15%
Oltre il 50%	20%

4. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, mediante apposita istanza, corredata da specifica documentazione, rilasciata dall'impresa abilitata al recupero, attestante quantità e qualità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione con quanto dovuto per l'anno successivo.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27.12.2013, n. 147, il Consiglio Comunale può riconoscere, per l'anno 2020, alle tipologie di attività di utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano state costrette, nel medesimo anno, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura massima del 25%. Nella deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sono determinate le categorie di attività di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione con specifica della relativa percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa.

ARTICOLO 20 CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni ottenibili sia per le utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% della tassa dovuta.

ARTICOLO 21 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:

a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;



- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata, o direttamente all'ufficio protocollo del Comune, o a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo fax o per via telematica tramite posta elettronica certificata, allegando fotocopia del documento di identità. La dichiarazione si intende effettuata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio a mezzo posta tramite raccomandata a.r. e alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o per via telematica.

5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

6. Non occorre la dichiarazione nel caso delle concessioni per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche e nel caso delle concessioni demaniali marittime per la categoria degli stabilimenti balneari in quanto il Comune provvede direttamente alla liquidazione della TARI sulla base dei dati in esse contenuti.

7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

ARTICOLO 22 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. La TARI per l'anno di riferimento è pagata al Comune in quattro rate aventi le seguenti scadenze:

- a) rata 1: 16 giugno;
- b) rata 2: 16 luglio;
- c) rata 3: 16 agosto;
- d) rata 4: 16 dicembre.

2. La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 inviati ai contribuenti unitamente agli avvisi di pagamento di cui al precedente comma.

3. Non si dà luogo all'emissione dell'avviso di pagamento quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente per la TARI dell'anno risulti pari o inferiore a euro 10,00.

4. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno precedente a

quello di riferimento, mentre i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Pertanto, il tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno di riferimento viene determinato in misura pari ai 3/4 della TARI dovuta per l'anno precedente, ovvero, nel caso in cui l'occupazione, detenzione o il possesso siano iniziati nell'anno di riferimento, in misura pari ai 3/4 del tributo dovuto per il medesimo anno determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno precedente. Il versamento dell'acconto TARI, pari al tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate, dovrà essere effettuato mediante tre modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241, aventi scadenza 16 giugno, 16 luglio e 16 agosto, spediti unitamente agli avvisi di pagamento dell'acconto. Il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime tre rate di acconto in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.

Il versamento dell'ultima rata della tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento dovrà essere effettuato, entro il 16 dicembre, mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 spedito, una volta approvate dal Consiglio Comunale le tariffe TARI relative all'anno di riferimento, unitamente agli avvisi di pagamento del saldo e nei quali il saldo dovuto, a titolo di TARI, per l'anno di riferimento viene determinato sottraendo, dall'importo complessivo della tassa sui rifiuti e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, dovuto per l'intero anno di riferimento, l'acconto di cui agli avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate.

5. Per l'anno 2014, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.05.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Determinazione delle rate con relative scadenze e delle modalità di versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2014." pubblicata, in data 12.06.2014, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni.

6. Per l'anno 2020, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.06.2020 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2020" pubblicata, in data 22.07.2020, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni.

ARTICOLO 23

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI, COMPENSAZIONI E VERSAMENTI

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.



4. Al contribuente che non versi, alle scadenze riportate nel precedente articolo 22, comma 1, le somme indicate negli avvisi di pagamento è notificato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato parzialmente effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato, avviso di accertamento in rettifica per parziale versamento o avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di proposizione del ricorso, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per parziale o omesso versamento di cui al successivo articolo 24, comma 5, primo periodo, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con le modalità previste dall'articolo 6 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.

7. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni amministrative, interessi e rimborso spese, risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

8. Non sono eseguiti rimborsi della TARI per importi, al netto degli interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, pari o inferiori alla soglia fissata dal precedente comma 7.

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 si applicano anche alla TARI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

ARTICOLO 24 SANZIONI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 23, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.

4. Le sanzioni riportate nei precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalle dichiarazioni e/o dagli accertamenti, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Si applica, per la TARI, la disciplina di cui al decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

**ARTICOLO 25
FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**ARTICOLO 26
CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

**ARTICOLO 27
ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2014 e si applica dall'anno di imposta 2014. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



ALLEGATO A


Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15.07.2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23.12.1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



ALLEGATO B**Categorie tariffarie utenze domestiche**

Codice	N. occupanti	Descrizione
1	1	Utenza domestica – un occupante
2	2	Utenza domestica – due occupanti
3	3	Utenza domestica – tre occupanti
4	4	Utenza domestica – quattro occupanti
5	5	Utenza domestica – cinque occupanti
6	6 o più	Utenza domestica – sei occupanti

Categorie tariffarie utenze non domestiche

Codice	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Categorie tariffarie utenze non domestiche	Descrizione
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96





Comune di Positano

VERBALE N. 16 DEL 22.09.2020

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.
APPROVAZIONE MODIFICHE

Il sottoscritto Dott. Umberto Del Prete, revisore unico, ai sensi dell'art. 234 e seguenti nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2017

Premesso

Che in data 16.09.2020 lo scrivente Revisore ha ricevuto dall'area economica finanziaria la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.APROVAZIONE MODIFICHE"

Che con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 veniva approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) –componente TARI successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 28.03.2019;

Che nel rispetto della L. 17.07.2020 n. 77 risulta necessario adeguare il regolamento vigente in relazione alle disposizioni e adempimenti previsti , nonchè in tema di riscossione locale ai sensi anche dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160;

Che la stessa Legge n. 160 del 27.12.2019 prevede che tutte le delibere regolamentari e tariffarie debbano essere inviate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze mediante l'inserimento del testo nell'apposito Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione.

Che il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate comunali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto comunque a far data dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, termine che eccezionalmente è stato differito al 30.09.2020.

Che causa dell'emergenza COVID -19 , per le attività ritenute non domestiche, costrette alla riduzione se non alla sospensione dell'attività per il periodo di emergenza nazionale, l'ente intende operare una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura massima del 25% con relativo differimenti delle scadenze originarie modificando di fatto il regolamento comunale negli articoli 19 e 22 insieme all'art. 23 per la parte relativa al comma 8 come esplicitamente dettagliato nella proposta oggetto del presente verbale.



Pertanto

Per quanto-sopra e visti i pareri favorevoli di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell' Area Economica Finanziaria

Esprime


PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera di modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI con i relativi " *Allegato A e Allegato B* " della proposta in oggetto.


Rammenta infine di provvedere alla trasmissione della deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della L. 22.12.2011.n. 214

Positano,23.09.2020

Il Revisore Unico

Dot. Umberto Del Prete





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 08.10.2020 con il numero 1347 di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 08.10.2020

IL MESSO COMUNALE
F.to ENZO RISPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.09.2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 08.10.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

lì 08 ottobre 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA



dott. LUIGI CALZA